



**Regione Autonoma della Sardegna**

**Presidenza**  
*Servizio Elettorale*

Prot. n. 856

Cagliari, 16 gennaio 2009

Comunicazione trasmessa solo via fax  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi dell'art. 6, comma 2,  
L. 412/1991; pagine trasmesse n. 7

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali  
delle Prefetture di

- CAGLIARI  
- SASSARI  
- NUORO  
- ORISTANO

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della  
Regione (15/16 febbraio 2009).  
Disciplina della propaganda elettorale.

Ad integrazione di quanto indicato nella circolare n. 439 del 12 gennaio 2009, si illustrano di seguito le principali disposizioni normative vigenti in materia di propaganda elettorale.

**NORMATIVA APPLICABILE**

La normativa che disciplina la propaganda elettorale risiede principalmente nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130, nonché nella più recente legge 22 febbraio 2000, n. 28, finalizzate da un lato a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro, dall'altro a scoraggiare tutte le forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.

Accanto alle leggi appena citate, occorre tenere presenti altre norme, contenute in disposizioni normative di diversa natura, che completano il quadro della disciplina della materia; inoltre, per determinati aspetti di natura esemplificativa, è utile fare riferimento alla



circolare del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: "Disciplina della propaganda elettorale".

### **Propaganda mediante affissioni**

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri e i manifesti di propaganda finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (art. 1, 1° e 2° comma, L. n. 212/1956).

Stando agli esempi indicati dal Ministero dell'Interno nella sopra citata circolare dell'8 aprile 1980, n. 1943/V, possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione:

1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale;
2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
5. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati a tal fine dalla Giunta comunale, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda e fino alla chiusura delle votazioni **sono vietate:**

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti;
2. l'esposizione di materiale di propaganda nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;
3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle



- saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
4. le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi ecc...

#### **Divieto di forme di propaganda a carattere fisso**

L'art. 6, 1° comma, della legge n. 212 del 1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 16 gennaio 2009**) – di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In base a questa norma deve ritenersi proibita ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Alla luce di questa disposizione e del sopra illustrato regime delle affissioni, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

#### **Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile**

Lo stesso art. 6, 1° comma, della legge n. 212 del 1956 vieta, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile intendendosi la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve, pertanto, ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

#### **Divieto di lancio o getto di volantini**

Il medesimo art. 6, 1° comma, della legge n. 212 del 1956 vieta, inoltre – dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 16 gennaio 2009**) – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi,



sale cinematografiche, teatri e simili, allo scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.

### **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ai sensi dell' art. 7, 2° comma, della legge n. 130 del 1975, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti; si precisa, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, 4° comma, del D.P.R. n. 495 del 1992, tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

### **Le riunioni di propaganda elettorale**

Le riunioni elettorali (ivi compresi i cortei e i comizi), tipica forma di propaganda elettorale, possono tenersi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 130 del 1975, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, le riunioni elettorali. Per queste riunioni, non applicandosi le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda, infine, che a partire dal giorno precedente quello della votazione, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (*art. 9, comma 1, L. n. 212/1956*).



### **Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

### **Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della citata legge n. 28 del 2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; in tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

### **Diffusione di sondaggi demoscopici**

A partire dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni è vietato, ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge n. 28 del 2000, rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

### **La propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione**

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della legge n. 212 del 1956, in queste giornate è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite; deve, invece, ritenersi ammessa, ai sensi dell'art. 1, 4° comma, della legge n. 212 del 1956, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



Inoltre, un preciso divieto di diffusione della propaganda elettorale è previsto per le emittenti radiotelevisive private, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione, dall'art. 9 bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione sono, altresì, vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nei giorni della votazione, oltre alle forme di propaganda vietate anche nel giorno precedente e sopra riportate, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; è evidente che la norma riguarda anche la propaganda svolta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

### **Sanzioni**

Infine, si ricorda che le leggi n. 212 del 1956 e n. 130 del 1975 prevedono sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si precisa quanto segue:

- le violazioni alle disposizioni relative al lancio di volantini e al divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso e di propaganda luminosa mobile di cui all'art. 6 della legge n. 212 del 1956 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;
- alla stessa sanzione è soggetto, a norma dell'art. 8, 1° comma, della legge n. 212 del 1956, *“chiunque sottrae o distrugge stampati...o manifesti di propaganda elettorale...o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale...o, non avendone titolo, affigge stampati...o manifesti negli spazi suddetti”*;
- la stessa sanzione si applica, ai sensi dell'art. 8, 3° comma, della legge n. 212 del 1956, nel caso di affissione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero di iscrizione murali e sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate o recinzioni;



- le violazioni al divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli destinati alle votazioni di cui alle disposizioni dell'art. 9 della legge n. 212 del 1956 e le violazioni relative all'uso di altoparlanti su mezzi mobili di cui all'art. 7, 2° comma, della legge n. 130 del 1975 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alle relative disposizioni previste dalla legge n. 689 del 1981, precisando che compete ai Comandi di Polizia Municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale.

Prescindendo dalle sanzioni amministrative a carico dei responsabili, i Comuni devono provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale che sia stato indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Il Direttore del Servizio  
Dr. Vincenzo Roggero